



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

M. INF-CSLP  
Consiglio Superiore LL.PP.  
CSLP-STC  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0011736-12/12/2011-USCITA  
55.01.02

## IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**Visto** l'art. 59, comma 2, del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal Decreto legge 13 maggio 2011 n.70, art.5, comma 2, lettera a), punto 6);

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7617/STC dell'8 settembre 2010;

**Vista** la domanda pervenuta in data 13.12.2010 con la quale la società "GEOTECNICA Srl" con sede in Padulle di Sala Bolognese (BO), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare e certificare nel proprio laboratorio prove sui materiali da costruzione;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

**Vista** l'istruttoria effettuata con esito preliminare favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

**Visto** il parere favorevole reso dalla 1^ Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 86 del 20.09.2011;

## DECRETA

**Art.1** E' rilasciata alla società "GEOTECNICA Srl" con sede in Via dei Pioppi, 7 - 40010 Padulle di Sala Bolognese (BO), l'autorizzazione a svolgere attività di prova e certificazione sui materiali da costruzione.

**Art.2** Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

**Art.3** E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di prova, da effettuarsi con frequenza almeno annuale da uno dei Laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati



secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di campioni o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio autorizzato. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Arch. Ilaria CORVINO.

Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposto nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 L'autorizzazione ha validità quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione necessaria alla valutazione della permanenza dei requisiti.

Art.7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o carenze del laboratorio, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti la gestione del servizio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, lì 2 dicembre 2011

Il Presidente

Francesco KARRER



*Francesco Karrer*

AL *Al* 1